

# Prospettive Sociali e Sanitarie

19-91

ANNO XXI  
1 novembre 1991

- Finanziaria '92: le misure per la sanità tra errori e improvvisazioni
- Legge-quadro sul volontariato: primi commenti
- Trapianti d'organo in Piemonte e in Italia
- Archivio socio-sanitario

165/91

**C I S**

CENTRO PER L'INFORMAZIONE SANITARIA SRL EDITORE  
Via S. Siro, 1 - 20149 Milano - Spediz. in abb. postale gr. II/70

FINANZIARIA E DIRITTI DEI DISABILI

# Handicappati: classificati in base al merito?

Gianni Selleri

Ancora una volta con la legge finanziaria e i provvedimenti collegati il Governo, al fine di contenere la spesa pubblica, intende colpire i diritti assistenziali degli handicappati civili.

La manovra economica proposta prevede durissimi tagli nei settori della sanità, della previdenza e dei servizi socio-assistenziali.

In particolare per quanto riguarda gli handicappati (dopo che nel settembre scorso sono state decretate riduzioni e limitazioni per la fornitura delle protesi!) si prevede:

- l'abbassamento del limite di reddito per la concessione delle prestazioni assistenziali ai cittadini totalmente inabili, che viene ridotto da lire 16 milioni annui a lire 4 milioni;

- l'abrogazione, per tutte le pensioni già in corso, degli aumenti per perequazione automatica in base agli indici ISTAT;

- la sospensione degli stanziamenti per l'eliminazione delle barriere architettoniche nell'edilizia privata e negli edifici pubblici;

- la cancellazione dello stanziamento per la legge quadro sugli handicappati;

- la soppressione dei contributi per il sostegno delle attività di promozione sociale alle Associazioni dei portatori di handicap.

I provvedimenti proposti appaiono tanto più ingiusti e umilianti per la coscienza morale e civile del Paese, se si tiene conto del fatto che il risparmio complessivo previsto a regime non supererebbe i 150 miliardi!

Vengono invece salvaguardati e aumentati i benefici assistenziali

per i ciechi civili, ciò che costituisce un'iniqua e anticostituzionale discriminazione fra cittadini che hanno uguali bisogni.

Questa straordinaria circostanza merita qualche commento.

Il disegno di legge contenente "Disposizioni in materia di finanza pubblica" all'articolo 10 così dispone:

## Art. 10

(Requisiti reddituali delle prestazioni ai minori civili)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo le parole "dal ministero dell'Interno" sono aggiunte le altre "con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili".

2. Con effetto dal 1° gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, e ai sordomuti da parte del ministero dell'Interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'I.N.P.S..

3. Per i titolari delle prestazioni di cui al comma 2, già in godimento al 1° gennaio 1992, e in possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti nel medesimo comma, non opera, finché permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni.

Il primo comma fa riferimento a una disposizione (non ancora applicata poiché si attende il Decreto di attuazione) sulla incompatibilità

fra le pensioni erogate dal Ministero dell'Interno con le prestazioni pensionistiche di invalidità dell'I.N.P.S., per dire che da tale incompatibilità sono esclusi i ciechi civili.

Il secondo comma stabilisce che dal 1 gennaio 1992 per ottenere la concessione delle pensioni assistenziali gli invalidi civili e i sordomuti devono avere un reddito personale annuo di lire 3.954.000 (attualmente è di lire 16.106.880) e si stabilisce che sono esclusi i ciechi civili, che continueranno a fruire delle prestazioni economiche alle attuali condizioni.

Il terzo comma precisa che per coloro che sono già titolari di pensione e che abbiano un limite di reddito superiore a quello previsto per la pensione sociale non si applicherà più la perequazione automatica (che viene di fatto abrogata); anche in questo caso sono esclusi i ciechi.

Ma non basta: col disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" nell'allegato 1 è stabilito un accantonamento destinato a "prestazioni per i ciechi civili" di 69 miliardi per ciascuno degli anni 1992/1993/1994. Lo stanziamento fa riferimento a un provvedimento, già approvato dal Senato, contenente "Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili e ai pluriminorati".

Premesso che l'indennità di accompagnamento ai ciechi civili è già superiore di circa lire 80 mila a quella degli invalidi civili, la nuova legge prevede:

1) che l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza e di accompagnamento erogata alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra;

2) che anche la perequazione automatica dell'indennità di accompagnamento ai ciechi civili viene equiparata a quella dei corrispondenti ciechi di guerra;

3) che ai ciechi civili, qualora siano affetti anche da altre minora-

zioni, può essere concessa "un'indennità cumulativa" pari alla somma di due indennità, una come ciechi civili e una come invalidi civili totalmente inabili o sordi.

L'iniziativa ha il carattere di una beffa giuridica e sociale.

La legge istitutiva dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili e bisognosi di assistenza continuativa (11 febbraio 1980, n. 18) e una successiva legge di interpretazione autentica (24 luglio 1984, n. 392) hanno precisato e ribadito che tale prestazione doveva essere equiparata "a quella goduta dai grandi invalidi di guerra" e che le modalità di adeguamento "saranno aggiornate alla stregua delle modificazioni... dei corrispondenti benefici goduti dagli invalidi di guerra".

Questa disposizione per gli invalidi civili non sono mai state applicate e infine, con la legge 508/1988, veniva modificata la normativa e quindi escluso ogni adeguamento delle indennità sia agli handicappati civili sia ai ciechi civili.

L'INCA-CGIL, alcune Associazioni di handicappati e singoli cittadini ricorrevano quindi alla magistratura per ottenere almeno le quote loro spettanti relativamente agli anni 1984-1988.

I Pretori di Ascoli Piceno e di Milano si pronunciavano in senso positivo condannando lo Stato a pagare la differenza fra quanto percepito a titolo di indennità dagli invalidi civili e quanto erogato ai corrispondenti invalidi di guerra; il Pretore di Palermo si pronunciava in modo difforme.

La questione è risultata formalmente conclusa in base a un'ordinanza della Corte Costituzionale (n. 487 del 1988) con la quale si argomentava:

- che gli aumenti intervenuti per gli invalidi di guerra non si riferivano all'indennità di accompagnamento ma all'*assegno integrativo* di cui i medesimi fruiscono;

- che esiste una differenziazione giuridica fra gli invalidi civili (compresi i ciechi) e gli invalidi di guerra, poiché nei confronti di questi ultimi, che hanno subito un'invalidità per difendere la pa-

tria, lo Stato ha un dovere risarcitivo;

- che quindi le situazioni (invalidità civile e invalidità di guerra) non sono omogenee e perciò la disparità di trattamento non costituisce violazione all'articolo 3 della Costituzione.

Se l'ordinanza della Corte Costituzionale può essere opinabile, non lo è certo la Costituzione che all'articolo 3 recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge...". Sembra invece che per il Parlamento (e per la legge finanziaria) gli invalidi civili non siano eguali ai ciechi civili.

I ciechi fruiscono di una legislazione che risale agli inizi del secolo e che si è consolidata negli anni '60 e '70: oltre a beneficiare di condizioni di integrazione scolastica e lavorativa di gran lunga migliori di quelle degli invalidi civili (gli invalidi civili disoccupati sono 370 mila, i ciechi civili disoccupati sono circa 500), sono titolari di una serie infinita di provvedimenti e di privilegi, come per esempio occupazioni esclusive (massofisioterapisti, centralinisti), pensionamento anticipato, facilitazioni per i concorsi pubblici, trasporti gratuiti, concessione di edicole, biblioteche, apparecchiature informatiche, congedi retribuiti etc.

Sicuramente la cecità costituisce un handicap fra i più gravi ma per quanto riguarda i bisogni assistenziali si può tuttavia affermare che un non vedente è molto più autosufficiente rispetto a un celebroses o a un miodistrofico. Un non vedente, infatti, nell'ambito del proprio ambiente domestico o lavorativo, è completamente autonomo, mentre un portatore di deficit funzionali gravi non ha la possibilità di sopravvivenza e necessita di assistenza personale continua per gli atti quotidiani della vita (nutrirsi, lavarsi, vestirsi, camminare, uscire).

Tutto ciò significa, al di là di ogni spiacevole comparazione, che un handicappato civile titolare di indennità di accompagnamento (quindi grave dal punto di vista funzionale o intellettuale) per la propria sopravvivenza deve soste-

nere spese e costi di gran lunga maggiori di quelli di un non vedente titolare della medesima indennità.

Allora risulta veramente assurdo e incomprensibile, oltre che palesemente anticostituzionale, ridurre da una parte le prestazioni socio-assistenziali per gli invalidi civili e dall'altra raddoppiare quelle ai ciechi civili.

La proposta di legge per l'adeguamento dell'indennità di accompagnamento ai non vedenti (recepita nella finanziaria 1992) è stata sottoscritta e promossa nel medesimo testo dai parlamentari della DC e del PDS, mentre le restrizioni per gli invalidi civili sono state formulate dal Ministero dell'Interno e accolte dal Governo;

Ma non si può risparmiare sulle sedie a rotelle, sul minimo vitale di persone totalmente inabili e nello stesso tempo incrementare le prestazioni per i non vedenti, non si tratta più di politica sociale ma di benefici non dovuti, di squallido clientelismo, di una grottesca distinzione fra handicappati di serie A e handicappati di serie B.

In ogni caso, al di là di tutte le possibili valutazioni di opportunità politica e giuridica, non si può far passare come scelte di riequilibrio della spesa pubblica e di moralizzazione atti e intenzioni che costituiscono invece ingiustizia e violenza nei confronti dei più deboli, creando inoltre contrapposizioni fra di loro e inconcepibili graduatorie o "classifiche di merito" fra i vari handicap. □